

**Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione – Corte di Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 16876 del 24/07/2006**

Contratti collettivi applicabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Principio della garanzia di parità di trattamento - Effetti - Interpretazione operata dai giudici di merito - Vincolatività della stessa per la Corte di cassazione adita ai sensi dell'art. 63, comma quinto, o dell'art. 64, comma terzo, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento.

L'art. 45, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, nell'imporre alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, non comporta che la Corte di cassazione, adita ai sensi del successivo art. 64, comma terzo, oppure dell'art. 63, comma quinto, per l'interpretazione del contratto collettivo, sia vincolata alle interpretazioni delle clausole già date dai giudici di merito, giacché la Corte di legittimità, come ogni giudice, è soggetta soltanto alla legge (ai sensi dell'art. 101, comma secondo, Cost.) ossia alle norme del diritto oggettivo nazionale e non altrui interpretazioni.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16876 del 24/07/2006